

Pensioni, ok alla previdenza integrativa Europea

(Fonte: <https://www.pensionioggi.it/>)

In Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo che, in attuazione del regolamento Europeo 2019/1238, regola l'accesso al «Pepp», il piano di previdenza individuale caratterizzato dalla piena portabilità tra tutti i paesi Ue.

Il prossimo 23 agosto entrerà ufficialmente in vigore il «Pepp», la forma di [previdenza complementare](#) che assicura la piena portabilità tra tutti i paesi Ue. Lo stabilisce il [D.lgs n. 114/2022, pubblicato in G.U. n. 184/2022](#) lo scorso 3 agosto, che recepisce la direttiva Ue n. 1238/2019. Sarà un prodotto previdenziale ad adesione e [contribuzione volontaria](#) (cioè appartenente al pilastro delle pensioni integrative), al quale, tuttavia, non sarà possibile versare il [trattamento di fine rapporto](#) lavoro ([Tfr](#)).

Il Pepp

Il prodotto sarà un'alternativa ai prodotti esistenti e previsti dal D.lgs n. 252/2005 dei quali, tuttavia, ne **mutua tutte le principali caratteristiche** in termini di contribuzioni, prestazioni, anticipazioni e relativa fiscalità agevolata.

Obiettivo è consentire ai cittadini Ue di avere accesso a un nuovo prodotto pensionistico caratterizzato, tra l'altro: dalla possibilità di essere realizzato e distribuito da una platea molto più ampia di operatori (compagnie assicurative, banche, fondi pensione, società d'investimento); da regole semplici e predefinite, tra cui il «basic Pepp», obbligatorio se il ventaglio di offerte prevede più linee d'investimento da un regime di piena portabilità fra gli stati membri dell'Ue e dalla libertà di trasferimento da un intermediario a un altro in caso di trasferimento in un altro Stato membro dell'Unione.

Fase di Accumulo

I contributi si versano su base volontaria, dagli stessi risparmiatori o dai loro datori di lavoro/committenti e sono deducibili dal **reddito complessivo fino ad un massimo 5.164,57 euro**. Andranno ad alimentare il cd. «sottoconto italiano», cioè la sezione del prodotto previdenziale in cui confluiranno i conferimenti domestici. È prevista, altresì, la possibilità di finanziare, mediante versamento di contributi, la posizione previdenziale di soggetti fiscalmente a carico. Il risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta dei PEPP è soggetto all'imposta sostitutiva del 20%, così come per le altre forme di prevenzione complementare. Tuttavia non sarà possibile destinare al PEPP il [trattamento di fine rapporto](#) ([TFR](#)).

Il versamento dei contributi potrà proseguire **anche una volta raggiunta l'età pensionabile** prevista nella gestione obbligatoria di appartenenza purché alla data di pensionamento risulti **almeno un anno** di contribuzione al «sottoconto italiano».

Fase di decumulo

Anche il panorama delle prestazioni ricalca quello delle tradizionali forme di previdenza complementare. Al raggiungimento del diritto a pensione nell'ordinamento obbligatorio di riferimento l'assicurato avrà diritto alla **rendita o alla liquidazione in capitale** (sino al 50%) delle somme maturate nel «sottoconto italiano». Sarà possibile anche chiedere **un anticipo della prestazione maturata** (es. per acquisto prima casa, spese sanitarie straordinarie, eccetera) e la [Rita](#), la rendita integrativa temporanea anticipata.

Approfondimenti

[Decreto Legislativo 3 agosto 2022, n. 114 Attuazione del regolamento \(UE\) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo \(PEPP\)](#)